Rivista Internazionale di Diritto Comune

Fondatore e Direttore

Manlio Bellomo

Comitato Scientifico

Mário Júlio de Almeida Costa (*Lisboa*), Manlio Bellomo (*Catania*), Emanuele Conte (*Roma Tre*), Ennio Cortese (*Roma "La Sapienza"*), Gerhard Dilcher (*Frankfurt am Main*), Maria Gigliola di Renzo Villata (*Milano Statale*), Charles Donahue, Jr. (*Cambridge, Mass.*), Péter card. Erdö (*Budapest*), Raffaele card. Farina (*Città del Vaticano*), Richard H. Helmholz (*Chicago*), Anne Lefebvre-Teillard (*Paris II*), Susanne Lepsius (*München*), Luca Loschiavo (*Teramo*), Federico Martino (*Messina*), Emma Montanos Ferrín (*La Coruña*), Antonio Padoa Schioppa (*Milano Statale*), Andrea Padovani (*Bologna*), Kenneth Pennington (*Washington, D.C.*), Antonio Pérez Martín (*Murcia*), Ludwig Schmugge (*Zürich-Roma*), Laurent Waelkens (*Leuven*)

Direttori editoriali

Orazio Condorelli (*Catania*) – ocondorelli@lex.unict.it
Rosalba Sorice (*Catania*) – sorice@lex.unict.it

Comitato di Redazione

Eduardo Cebreiros Álvarez (*La Coruña*), Antonia Fiori (*Roma "La Sapienza"*), Paola Maffei (*Siena*), Martino Semeraro (*Roma "Tor Vergata"*), Christian Zendri (*Trento*)

Direttore responsabile: Manlio Bellomo – mbellomo@lex.unict.it.
Sede della Redazione: via Nicola Fabrizi 21, 95128 Catania.
Registrazione del Tribunale di Catania n. 22 del 13.8.1990.
Casa Editrice: Il Cigno Galileo Galilei, Roma.
La corrispondenza va indirizzata a Orazio Condorelli, via Gallo 24, I-95124 Catania.
La Rivista esce una volta l'anno.

L'abbonamento (subscription) deve essere richiesto a: Euno Edizioni, via Mercede 25, I-94013 Leonforte (En); *info@eunoedizioni.it*
L'abbonamento non disdetto entro il 31 dicembre si intende rinnovato per l'anno successivo.
Fascicoli singoli e arretrati: Euro 90 + Spese di spedizione
Modalità di pagamento: bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) intestato a "Euno edizioni di Debole Maria", IBAN IT98N0306983660100000005220 – CODICE BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

ISSN 1120-5695
© 2020 Il Cigno Galileo Galilei - Edizioni di Arte e Scienza – Roma
Piazza S. Salvatore in Lauro 15, I - 00186 Roma
Stampa, distribuzione e abbonamenti a cura di Euno edizioni – Via Mercede 25 – 94013 Leonforte (En) – www.eunoedizioni.it - info@eunoedizioni.it
Sito web: https://www.sikeedizioni.it/categoria-prodotto/riviste/rivista-diritto-comune/

Ettore Majorana Foundation
and
Centre for Scientific Culture

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMUNE

31

IL CIGNO G.G. EDIZIONI
Roma 2020 Erice

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* (sezioni *Saggi*, *Discussioni*, *Note e documenti*) è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dalla Direzione tra i componenti del Comitato Scientifico e tra esperti esterni.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due "abstract", uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.

con il patrocinio del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

Indice

Sentieri di umanità e diritto

11 Manlio Bellomo
Memorie di umanità e diritto. In ricordo di Pietro Barcellona

Saggi

15 Gerhard Dilcher
Statuti comunali italiani del Medioevo: fondamenti costituzionali, materie disciplinate, cultura giuridica

65 Andrea Padovani
Sulla legittimità dell'imposizione tributaria. Teologi moralisti, giuristi e ius proprium *(sec. XIII-XV)*

117 Maura Mordini
L'avvio della riflessione canonistica sul titolo De feudis *delle Decretali. La* Summa super titulis decretalium *di* magister Ambrosius*, la scienza giuridica bolognese e lo* Speculum doctrinale *di Vincent de Beauvais*

149 Atria Larson
Johannes de Deo's Liber Poenitentiarius *and the State of Kanonistik in the Mid-Thirteenth Century*

175 Beatrice Pasciuta
La Lectura Peregrina *di Andrea da Isernia e la costruzione editoriale degli apparati al* Liber Augustalis

199 Rosalba Sorice
La rilevanza penale della colpa nel Medioevo. Ricerche sulla Doctrina Bartoli

231 Osvaldo Cavallar
"… in eius memoriam et venerationem conserva". Due consilia *autografi di Baldo degli Ubaldi conservati nei MSS Foligno, Biblioteca L. Jacobilli, 467 e 497*

Discussioni

293 Dolores Freda
Il diritto d'asilo in Inghilterra tra medio evo ed età moderna: una ricognizione critica

Note e documenti

321 Andrea Bartocci
John of Capestrano and His Itinerant Library: Some Observations on His Legal Books

Ricordi

329 Manlio Bellomo
Ricordi… non è mai troppo tardi, nr. 5: Strutture politiche e pensiero giuridico agli inizi dell'età moderna

341 Manlio Bellomo
Ricordi… non è mai troppo tardi, nr. 6: Politica della scienza e politica della ricerca

345 Manlio Bellomo
Ricordi… non è mai troppo tardi, nr. 7: Storia del diritto e storia di Sicilia

351 Manlio Bellomo
Ricordi… non è mai troppo tardi, nr. 8: La Sicilia dei signori

357 Manlio Bellomo
Ricordi… non è mai troppo tardi, nr. 9: Die Bedeutung von Land und Stadt in der mittelalterlichen Rechtsentwicklung

371 Mario Ascheri
Libertà, Tirannia e Giustizia medievali. Suggestioni tra affreschi, giuristi e istituzioni

395 Paola Maffei
Forsan et haec olim meminisse iuvabit. *Un ricordo di Peter Linehan (1943-2020)*

Orientamenti bibliografici

401 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

per gli Articoli

Mario Ascheri, Consiglio scientifico dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, già Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nelle Università di Sassari, Siena e Roma Tre.
Andrea Bartocci, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Teramo
Manlio Bellomo, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Catania
Osvaldo Cavallar, Professor of Western Legal History – Nanzan University, Nagoya (Japan).
Gerhard Dilcher, Professore emerito – Johann Wolfgang Goethe-Universität di Frankfurt am Main
Dolores Freda, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Napoli "Federico II"
Atria A. Larson, Associate Professor of Medieval Christianity – Saint Louis University (USA)
Paola Maffei, Ricercatore di Storia del Diritto medievale e moderno – Università di Siena
Maura Mordini, Ricercatore di Storia del Diritto medievale e moderno – Università di Siena
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Bologna; Studio Marciano, Venezia
Rosalba Sorice, Professore associato di Storia del Diritto medievale e moderno – Università di Catania.

per gli "Orientamenti bibliografici"

Andrea Bartocci, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Teramo
Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico – Università di Catania
Paola Maffei, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Siena
Mathias Schmoeckel, Ordentlicher Professor für Deutsche und Rheinische Rechtsgeschichte – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
Martino Semeraro, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Roma "Tor Vergata"
Rosalba Sorice, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Catania
Christian Zendri, Professore associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Trento

Ai 31 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2020) hanno contribuito:

Giuliana Adorni
Mario Ascheri
Federico R. Aznar Gil
Matthew Balensuela
Javier Barrientos Grandon
Andrea Bartocci
John L. Barton
Alarico Barbagli
Alessandra Bassani
Manlio Bellomo
Carlo Bersani
Jane Fair Bestor
Kees Bezemer
Federica Boldrini
Péter Bónis
Henri Bresc
Elena Brizio
James A. Brundage
Severino Caprioli
Alessandra Casamassima
Osvaldo Cavallar
Eduardo Cebreiros Álvarez
Marta Cerrito
Giovanni Chiodi
Peter D. Clarke
Orazio Condorelli
Emanuele Conte
Chris Coppens
Alessandro Corbino
Ennio Cortese
Pietro Costa
Marco Cozza
Francisco Cuena Boy
Mario Julio de Almeida Costa
Enrique De León
Wim Decock
Rosa Maria Dessì
Stefano Di Bartolo
Gerhard Dilcher
Silvia Di Paolo
Gero Dolezalek
Charles Donahue, jr.
Alexander Eichener
Péter Erdö
José Antonio Escudero
Enrico Fameli
Robert Feenstra
Antonia Fiori
Anna Floris
Dolores Freda
Antonio García y García
Marco Gentile
Massimo Giansante
Patrick Gilli
Gérard Giordanengo
Wojciech Góralski
André Gouron
Maria Teresa Guerra Medici
Jan Hallebeek
Aquilino Iglesia Ferreirós
Thomas M. Izbicki
Bernd Kannowski
Julius Kirshner
Pavel Krafl
Stephan Kuttner
Peter Landau
Atria A. Larson
Anne Lefebvre-Teillard
Maïté Lesne-Ferret
Susanne Lepsius
Peter Linehan
Nella Lonza
Luca Loschiavo
Domenico Maffei
Paola Maffei
Federico Martino
Livia Martinoli
Andrea Massironi
Yves Mausen
Giuseppe Mazzanti
Ferdinando Mazzarella
Sara Menzinger
Francesco Migliorino
Giovanni Minnucci
Emma Montanos Ferrín
Mario Montorzi
Maura Mordini
Jörg Müller
Wolfgang P. Müller
Giovanna Murano
Paolo Nardi
Cecilia Natalini
Giuseppina Nicolosi Grassi
Sebastiano Elio Nicotra
Knut Wolfgang Nörr
Giacomo Pace
Andrea Padovani
Massimo Paradiso
Riccardo Parmeggiani
Beatrice Pasciuta
Kenneth Pennington
Antonio Pérez Martín
Piergiorgio Peruzzi
Ugo Petronio
Anna Ricciardi
Jonathan Robinson
Manuel Augusto Rodrigues
Bernardo Alonso Rodríguez
Franck Roumy
Magnus Ryan
Piero Sabella
Carlos Salinas Araneda
Enrica Salvatori
José Sánchez Arcilla-Bernal
Angela Santangelo Cordani
Hans Schlosser
Mathias Schmoeckel
Ludwig Schmugge
Martino Semeraro
Chiara Simbolotti
Lorenzo Sinisi
Frank P.W. Soetermeer
Rosalba Sorice
Lucia Sorrenti
Giuseppe Speciale
Michael Stolleis
Szabolcs A. Szuromi
Ilaria Taddei
Simona Tarozzi
Ferdinando Treggiari
Wacław Uruszczak
Giancarlo Vallone
Chiara Maria Valsecchi
José Miguel Viejo-Ximénez
Laurent Waelkens
Peter Weimar
Christian Zendri

Rivista Internazionale di
Diritto Comune 31 (2020) 175-197

BEATRICE PASCIUTA

La *Lectura Peregrina* di Andrea da Isernia e la costruzione editoriale degli apparati al *Liber Augustalis*

Forte della sua duplice corona di re e di imperatore e di una indiscussa autorità politica, Federico II aveva potuto dare al *Regnum Siciliae* un *corpus* di norme che si sostituiva *in toto* a quelle precedenti e che abrogava tutto il diritto preesistente – leggi e consuetudini – se non esplicitamente approvato dal sovrano[1]. Si trattava di una costruzione normativa senza precedenti, un processo legislativo che iniziato nel 1220 con le Assise di Capua, proseguiva, ininterrotto, con la promulgazione del *Liber Augustalis* nel 1231 e con le *Novelle* che lo riformavano, fino agli anni immediatamente precedenti la morte di Federico II[2].

In questo processo di rifondazione del diritto del regno, i giuristi sembravano relegati ad un ruolo marginale. Quasi invisibili nella redazione delle norme – dove evidentemente a fronte di scarse informazioni sui nomi e sulle biografie, la loro presenza dovette essere fondamentale – i giuristi meridionali, sul fronte della dottrina – ossia della formazione e dell'insegnamento universitario nello *studium* napoletano – si inserivano pienamente nel solco già tracciato del *ius commune*.

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Palermo.

[1] "Presentes igitur nostri nominis sanctiones in regno tantum Sicilie volumus obtinere quas cassatis in regno predicto legibus et consuetudinibus hiis nostris constitutionibus adversantibus antiquatis inviolabiliter ab omnibus in futurum precipimus observari, in quas precedentes omnes regum Sicilie sanctiones et nostras iussimus esse transfusas, ut ex eis que in presenti constitutionum nostrarum corpore minime continentur robur aliquod nec auctoritas aliqua in iudiciis vel extra iudicia possint assumi". *Liber Augustalis*, *Proemium*, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien* W. Stürner ed. (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum tom. 2, suppl.; Hannover 1996) 148. Da questa edizione (con abbreviazione *LA* seguita dal libro, dal numero e dall'*incipit*) sono tratte le citazioni delle norme del *Liber Augustalis,* salvo quando non diversamente specificato.

[2] Sulla costruzione del *Liber Augustalis* cfr. per tutti Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II.* 1-133, al quale si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

Federico II non aveva certamente incoraggiato l'attività interpretativa delle norme da lui emanate, liquidando la *legum interpretatio* dei giuristi come "non tam benigna quam necessaria"[3] e riservando esclusivamente a sé stesso la piena facoltà di interpretare, intendendo con questo termine la possibilità di mitigare o di inasprire le leggi[4]. La sua potente ideologia di legislatore, in parte derivata da suggestioni giustinianee e in parte corroborata dall'apparato ideologico imperiale[5], non contemplava che sulle norme del sovrano potesse esserci una qualche incertezza o uno spazio di arbitrio estraneo al controllo del legislatore.

L'insediamento della nuova monarchia angioina sul trono di Sicilia segnava un cambio di passo deciso e l'impianto federiciano si rivelava, sin da subito, inadatto a funzionare nel mutato quadro politico. L'eredità sveva, colpita dalla *damnatio memoriae* e fortemente criticata a causa della ritrovata fedeltà dei sovrani angioini al soglio pontificio, era un peso assai ingombrante. E tuttavia i nuovi sovrani non possedevano né le prerogative istituzionali né tantomeno la forza politica per eliminare la legislazione federiciana e rifondare l'assetto giuridico di un organismo complesso, il *Regnum Siciliae*, esteso territorialmente e vario al suo interno, e nel quale la parte continentale e quella insulare avevano mantenuto differenze e specificità difficilmente comprimibili.[6]

Il *Liber Augustalis*, dunque, rimaneva legislazione vigente nel *Regnum* e i monarchi angioini erano costretti ad adottare un *modus* legislativo del tutto differente rispetto a quello adoperato dal loro predecessore e che su di sé, anche per questa ragione, aveva attirato l'ira del papato. La legislazione post-federiciana si configurava come una sequenza di interventi su punti specifici e procedeva per accumulo progressivo. Formalmente l'impianto federiciano rimaneva intatto nonostante le modifiche sostanziali che continuamente venivano apportate. Le nuove norme angioine rendevano il *Liber Augustalis* – mai esplici-

[3] *LA* I, 107.

[4] "In omnibus autem predictis libertatis favorem ac interpretationem benignam pro libertate in dubiis faciendam, prout veteribus legibus est inductum, integre reservamus" (*LA* II, 37, 344) e ancora "Asperitatem veterum legum... intepretatione imperialis mansuetudinis lenientes, presenti lege... sancimus" (*LA* I, 12, 163).

[5] Si veda in proposito per tutti H. Dilcher, 'Die sizilische Gesetzgebung Friedrichs II., eine Synthese von Tradition und Eurneuerung', *Probleme um Friedrich II.* J. Fleckenstein hg. (Vorträge und Forschungen 16; Sigmaringen 1974) 23-41.

[6] Sulla legislazione angioina l'opera di riferimento rimane ancora R. Trifone, *La legislazione angioina* (Napoli 1921).

tamente abrogato – di difficile applicazione o addirittura antinomico rispetto alla nuova legislazione.

Questo assetto normativo 'schizofrenico' è certamente una delle ragioni principali dello sviluppo di un'attività esegetica sistematica sul *Liber Augustalis*, che prendeva vita già a partire dalla primissima età angioina. Grazie ai legami dei giuristi meridionali con la scuola bolognese e al loro inserimento nel circuito dell'esegesi del *Corpus iuris*, l'interpretazione delle norme del regno adottava sin da subito metodologie e generi letterari propri della scuola dei Glossatori: glosse, apparati e letture[7]. E tuttavia occorre precisare che, pur inserendosi nel solco della scienza universitaria diffusa ormai nelle scuole di tutta l'Europa, l'attività esegetica sul *Liber Augustalis* non fu mai un prodotto dei circuiti universitari, né la legislazione federiciana fu mai oggetto di insegnamento nello *studium* napoletano. Le interpretazioni dottrinali del *corpus* federiciano avevano, piuttosto, uno scopo eminentemente pratico: poiché i legislatori angioini non si preoccupavano di armonizzare le nuove norme con le precedenti, mai formalmente abrogate, era compito dei giuristi tentare di appianare le evidenti aporie create da un sistema normativo alluvionale e fornire così soluzioni alle questioni che dovevano mostrarsi nella loro evidenza nel momento di applicazione delle leggi.

Un primo apparato di glosse fa la sua comparsa fra la fine dell'età federiciana e la primissima età angioina. Si tratta del cd. *Apparatus vetus* del quale fa esplicita menzione Andrea da Isernia: "In veteri apparatu, licet non in novo, super verbo *dum tamen sorores* est glossa huius tenoris"[8]. Tramandato, in parte, nel Codice Vaticano *Vat. Lat.* 6770[9], l'*Apparatus Vetus* conteneva glosse di Andrea Bonello ed altre siglate *G.* o *Gu*[10] oltre a

[7] Particolarmente studiati da E.M. Meijers, *Iuris interpretes saec. XIII* (Napoli 1924) e da G. D'Amelio, *Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia* (Milano 1972).

[8] Andreas de Ysernia, *Lectura peregrina*, *Constitutiones regni utriusque Siciliae* […] *a Gabriele Sarayna elaborata* […] (Lugduni 1568) *Lectura* ad v. *Quintum decimum* (const. *In aliquibus regni, LA* III, 26) 237.

[9] Com'è noto l'*Apparatus Vetus* è contenuto in un manoscritto della fine del XIII secolo (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6770) e in una copia del XVIII secolo conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (III.A.30). Su questo *Apparatus* cfr. F. Ciccaglione, 'Le chiose di Andrea Bonello de Barletta alle costituzioni sicule secondo un codice della fine del secolo XIII o del principio del XIV', *Rivista giuridica il Filangieri* XIII (1888) 1, 287-234, 408-445; B. Capasso, *Sulla storia esterna delle costituzioni del regno di Sicilia promulgate da Federico II* (Napoli 1869) 64-74; D'Amelio, *Indagini sulla* transazione; Stürner, *Die Konstitutionen* 43-58.

[10] Sull'identificazione del glossatore *G* o *Gu* la storiografia giuridica non ha ancora dato una risposta definitiva. Per una panoramica delle varie interpretazioni proposte cfr. D'Amelio, *Indagini* (come sopra n. 3) 30-40 e da ultimo, M. Spadaccini,

numerose altre non attribuibili. Questa prime glosse contengono brevi chiarimenti del contenuto delle costituzioni, rinvii a costituzioni simili e rimandi al diritto romano e più raramente al longobardo e al diritto feudale[11].

Intorno agli anni '80 del '200 Marino da Caramanico – seguendo anch'egli una metodologia già sperimentata nella scuola bolognese – collazionava le glosse dell'*apparatus vetus* e le armonizzava con altre di sua propria composizione, dando così vita alla cd. Glossa ordinaria al *Liber Augustalis*[12]. Come per i testi di diritto comune, anche per il *Liber Augustalis* l'apparato di glosse aveva un intento sistematizzante delle varie interpretazioni e ambiva a consegnare uno strumento completo e armonico, in qualche modo conclusivo, che fosse in grado di rendere il testo normativo comprensibile e utilizzabile nel mutato scenario politico-istituzionale.

La Glossa di Marino chiudeva la prima stagione dell'esegesi del testo federiciano: sia nei manoscritti sia nelle successive edizioni a stampa, questo apparato avrebbe sempre accompagnato il testo federiciano. Già nella prima metà del XIV secolo – nel codice *Vat. Lat.* 1437 – la Glossa compariva a cornice delle costituzioni federiciane e l'*editio princeps* del *Liber Augustalis* – tratta proprio da quel manoscritto vaticano – ne riproduceva fedelmente testo e apparato[13]. Come era accaduto per la glossa accursiana, la Glossa ordinaria rappresentava, comunque, la prima fase di un'attività interpretativa che si sarebbe snodata ininterrottamente per i molti secoli di vigenza delle norme federiciane[14].

'Der erste Glossator des Liber Augustalis Friedrichs II.', *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 70 (2014) 489-519.

[11] Per una descrizione dettagliata delle glosse attribuite ad Andrea Bonello e al glossatore G.- Gu. rimane fondamentale l'opera di Ciccaglione, *Le chiose*.

[12] La denominazione di *Glossa* o anche di *Glossa ordinaria* è data da Andrea da Isernia; di *Apparatus communis* parla invece Bartolomeo da Capua, altro commentatore trecentesco del *Liber Augustalis*; su questo cfr. Capasso, *Storia esterna* 65. Su Marino da Caramanico cfr. adesso L. Loschiavo, 'Marino da Caramanico: giudice, giurista, intellettuale', *Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans les territoires angevin (milieu XIII-fin XIV siècle)*, cur. I. Mathieu, J.-M. Matz (Collection de l'EFR, Roma 2019) 1-31 estr. e le voci curate da Id. in *Enciclopedia federiciana* II (Roma 2005) e in *Dizionario Biografico degli Italiani* 70 (2008) *ad vocem*, alle quali si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

[13] Su questo si dirà ampiamente oltre; ma cfr. Capasso, *Storia esterna* 52-55.

[14] Com'è noto, il *Liber Augustalis* emanato nel 1231 verrà formalmente abrogato soltanto nel 1819 con la promulgazione del *Codice per lo Regno delle due Sicilie*; su questo cfr. B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano* (Torino 2005) 32.

La terza generazione di commentatori del *Liber Augustalis* segue le prime due quasi senza soluzione di continuità. E l'esponente principale di questa nuova fase è Andrea da Isernia.

Poche le notizie certe sulla sua vita, ma assai significative. La sua carriera si divide fra l'insegnamento nello *studium* di Napoli – documentato con certezza a partire dal 1289 – e le magistrature del regno: giudice della Magna Regia Curia e Maestro Giustiziere nel 1288, e dal 1294 luogotenente del Protonotaro, su nomina di Bartolomeo da Capua, e Maestro Razionale; muore prima dell'ottobre del 1316[15]. La duplice connotazione – fra insegnamento del diritto e coinvolgimento pratico nella gestione delle istituzioni giudiziarie del regno – costituisce il tratto caratterizzante della sua opera esegetica. Come accadeva in quegli anni anche in altri contesti europei, Andrea sceglieva un nuovo genere letterario, certamente più consono ad offrire una interpretazione che fosse in grado di soddisfare sia le esigenze della scuola che quelle della pratica. E si focalizzava intorno al genere della *lectura*, un insieme di commenti lunghi e articolati che prendono spunto dalla norma, o anche dalla singola glossa, per sviluppare un ragionamento articolato e spesso del tutto svincolato dall'interpretazione esegetica del testo.

Redatta intorno al 1309, la *Lectura Peregrina* si compone di circa 500 note di commento (270 alle costituzioni del primo libro; 90 al secondo; 134 al terzo). Secondo quanto affermato da Andrea nel Proemio, il commentario aveva ad oggetto non soltanto il testo normativo, il *Liber Augustalis*, ma anche l'apparato delle glosse redatto da Marino da Caramanico, allo scopo di sistematizzare l'intero complesso normativo e le sue prime interpretazioni per adattarlo alle nuove condizioni politiche[16].

Nello stesso periodo, Bartolomeo da Capua, il potente funzionario, prima Razionale, poi Protonotaro del regno – antagonista politico, si dice, dello stesso Andrea da Isernia – componeva le sue note al *Liber Augustalis*[17]. Altri giuristi trecenteschi e quattrocenteschi avrebbero continuato a commentare il *corpus* federiciano e i suoi apparati; fra questi, i più attivi sono Pietro Piccolo da Monforte e Lallo di Tuscia. Le loro note,

[15] Sulla biografia di Andrea da Isernia ancora insuperata l'opera di L. Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* (Napoli 1866); cfr. inoltre F. Calasso, 'Andrea d'Isernia', *Dizionario Biografico degli Italiani* 3 (1961) *ad vocem*; per una bibliografia più recente cfr. G. Vallone, 'Andrea da Isernia', *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I. Birocchi *et alii* curr. 1 (Bologna 2015) 61-63.

[16] "Cum Constitutiones regni faciat quilibet rex monarcha in regno suo […] hic plene dicit glossa". Andreas de Ysernia, *Proemium*, *Peregrina Lectura* § 1.

[17] Su Bartolomeo da Capua cfr. Capasso, *Sulla stora esterna* 85-87 e I. Walter - M. Piccialuti, 'Bartolomeo da Capua', in *Dizionario Biografico degli italiani* 6 (1964) *ad vocem* e più di recente, anche per aggiornamenti bibliografici, cfr. P. Maffei, 'Bartolomeo da Capua', *Enciclopedie Federiciana* 1 (2005) *ad vocem*.

apposte solitamente come *additiones* alla *Lectura* costituiscono esse stesse dei veri e propri apparati tanto che, come suggerito da Ennio Cortese, anche limitandosi a raccogliere e ordinare a stampa quelle di alcuni – e lui fa l'esempio di Pietro da Monforte – "se ne costituirebbe un considerevole apparato"[18]. L'ultimo commento organico al *Liber Augustalis*, risale al 1514 e si deve a Matteo de Afflitto[19].

Per affrontare l'aggrovigliata selva dei commenti e delle glosse al *Liber Augustalis* è necessario partire dalla 'storia esterna'. I due piani – quello del contenuto delle glosse e quello della loro sistemazione editoriale in calce o a margine del testo federiciano – si intersecano inevitabilmente, né l'uno è pienamente comprensibile senza l'altro. L'esiguità della tradizione manoscritta contrasta infatti con l'abbondanza e la varietà delle edizioni a stampa, che si succedono ininterrottamente a partire già dagli anni '70 del XV secolo fino al XIX. L'analisi delle 'forme' editoriali del *Liber Augustalis* diventa, dunque, un passaggio obbligato per comprendere i meccanismi e i modi dell'esegesi condotta sulle norme federiciane.

La *Lectura* al *Liber Augustalis* di Andrea da Isernia si impone precocemente come secondo apparato ordinario al *Liber Augustalis* e la sua tradizione editoriale è, a questo proposito, assai eloquente.

Possiamo individuare tre distinte forme di edizione che corrispondono, non solo 'visivamente', a diverse destinazioni e a diverse esigenze di fruizione.

La prima fase è quella dell'edizione della *Lectura* in forma di opera autonoma, ossia senza il testo federiciano. Il commento di Andrea da Isernia veniva edito nel 1472, a Napoli, da Sixtus Riessinger, lo stesso che tre anni più tardi avrebbe dato alle stampe l'*editio princeps* del *Liber Augustalis*[20]. Il commento di Andrea, in questa edizione denominato

[18] Per un quadro esaustivo dei giuristi che commentano il *Liber Augustalis* si rinvia a E. Cortese, 'Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo', *Legge, giudici, giuristi*. Atti del Convegno, Cagliari 1981 (Milano 1982) 93-148, ora in ID., *Scritti*, I. Birocchi - U. Petronio curr. (Spoleto 1999) 691-746; E. Cortese, 'Scienza giuridica. Regno di Sicilia. L'eredità di Federico II', *Enciclopedia Federiciana* (Roma 2005); a questi saggi si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

[19] Matheus de Afflictis, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima Praelectio* (Neapoli 1517). Sul giurista napoletano cfr. G. Vallone, 'Matteo d'Afflitto', *Enciclopedia Federiciana* (Roma 2005) al quale si rinvia per ulteriore bibliografia.

[20] Sull'*editio princeps* del *Liber Augustalis* e sulla sua paternità editoriale (Del Tuppo o Riessinger) si rinvia a O. Zecchino, *Le edizioni delle "Constitutiones" di Federico II* (Roma 1995) 15-17.

Apparatus[21], era corredato da un *Repertorium*, una sorta di indice analitico di autore sconosciuto, dove le voci, in ordine alfabetico – da *actor* a *usus* – erano presentate in forma di *quaestiones* e utilizzavano come fondamento dottrinale proprio l'opinione di Andrea da Isernia, traendola sia dal suo comento al *Liber Augustalis* sia dall'altra sua grande opera, la *Lectura super usibus feudorum*[22]. Nel 1479 l'opera veniva, ancora una volta, edita in forma di opera autonoma[23]. La seconda edizione seguiva la forma della prima, era accompagnata dal *Repertorium* [24] ed imponeva all'opera il titolo di *Peregrina Lectura*, con cui il commento di Andrea è ancora denominato.

A dispetto del precoce successo editoriale dell'opera, la tradizione manoscritta della *Lectura* è piuttosto esigua. Ad oggi si conosce infatti un solo testimone, conservato a Napoli[25]. Il manoscritto, del XV secolo, contiene sia la *Lectura* che il *Repertorium*, entrambi, come detto, editi negli incunaboli di Riessinger.

La forma di commentario autonomo, staccato dal testo normativo, veniva presto abbandonata. Sin dagli inizi del XVI secolo, gli editori considerarono più utile accorpare i testi normativi ai loro commenti[26].

Paradigmatica di questa nuova 'forma' è l'edizione del 1506, la prima del nuovo secolo. Qui, la *Peregrina Lectura* di Andrea da Isernia è inserita, in chiusura del volume, dopo il *Liber Augustalis* con la Glossa ordinaria, e dopo l'edizione della prima legislazione angioina – i capitoli di Carlo e Roberto d'Angiò e i Riti della Vicaria, il tribunale napoletano[27]. L'opera di Andrea da Isernia, seppure ancora edita come testo autonomo, staccato dal

[21] *Explicit apparatus expositus per eximium legum interpretem ac doctorem celeberrimum dominum Andream de Isernia super contitutionibus regni* (Esemplare acefalo, British Library, *Incunabula Short Title Catalogue the international database of 15th-century European printing*, d'ora in poi ISTC: ir00026200).

[22] *Incipit utilissimum repertorium* (ISTC: ir00026500).

[23] *Incipit peregrina lectura utriusque iuris monarchae et legum evangelistae domini Andree de Isernia super constitutionibus et glossis regni Siciliae* (ISTC: ir00026300).

[24] *Incipit utilissimum repertorium* (ISTC: ir00026600).

[25] Napoli, Biblioteca Nazionale, III A 27.

[26] L'unica eccezione è data da una edizione lionese del 1533, *Peregrina lectura domini Andreae ab Isernia. Endamus tibi lector optime* ([Lugduni] 1533), che appare contemporaneamente all'edizione *Liber Augustalis*, qui corredato dalla glossa ordinaria, alla quale l'editore aggiunge varie *additiones* di altri giuristi, che nelle altre edizioni vengono invece incorporate nell'apparato di Andrea, *Placita principum seu constitutiones regni neapolitani cum glossis* ([Lugduni] 1533). Su questa edizione cfr. Zecchino, *Le edizioni* 42-43.

[27] *Constitutiones et glosae regni Neapolitani* (Venetiis, impensis […] Francisci Chochi 1506); su questa edizione cfr. Zecchino, *Le edizioni* 36.

Liber Augustalis, viene quindi proposta come appendice dottrinale alle antiche norme ancora vigenti nel Regno. La terza – e definitiva – versione editoriale trasformava la *Lectura* in apparato, il secondo, al testo normativo federiciano, e ne stravolgeva definitivamente l'originaria natura di commentario.

A partire dall'edizione del D'Anna del 1521[28], la *Lectura* veniva, per così dire, scomposta. I commenti di Andrea, legati come detto soltanto formalmente alle norme federiciane, dalle quali traevano spunto, erano adesso inseriti a piè di pagina, in corrispondenza delle norme e della glossa ordinaria. L'edizione si apriva con i due proemi, prima quello di Andrea da Isernia e quindi quello di Marino da Caramanico. La pagina del *Liber Augustalis* era bipartita: nella parte superiore il testo, circondato dalla glossa e, nella parte inferiore la *Lectura.* Nel secondo apparato trovavano posto, in forma di *additiones*, anche i commenti degli altri giuristi. Fra questi, il posto di maggior rilievo era occupato da Bartolomeo da Capua. Anche il suo commentario peraltro seguiva un'analoga vicenda editoriale. Edito come *corpus autonomo*, la cd. *Aurea Glossa*, in alcune edizioni della metà del Cinquecento[29], le note di Bartolomeo si trovano più di frequente apposte, come singole *additiones*, dopo le note di Andrea da Isernia nella *Lectura*.

In ogni caso agli inizi del XVI secolo, il *Liber Augustalis* si standardizzava nella forma evidentemente più gradita agli utilizzatori: i commenti erano posti in stretta correlazione – anche visiva – con le norme dalle quali prendevano spunto. Ciò rendeva più agevole la consultazione e rivelava lo scopo eminentemente pratico dell'attività interpretativa su *Liber Augustalis.* Come si dirà meglio più avanti, i commenti infatti erano indispensabili per comprendere non solo il significato delle norme ma soprattutto le differenze con la legislazione vigente e le modalità concrete di applicazione delle norme, specialmente in sede giudiziale.

Nel 1562 Tommaso Grammatico dava alle stampe una raccolta di *additiones et apostillae* al diritto del Regno. L'opera costituiva l'epilogo delle raccolte compilative dei commenti al *Liber Augustalis*[30]. Nella nota introduttiva, il giurista napoletano spiegava di aver tratto "a diversis antiquis codicibus constitutionum" le *additiones* e le *apostillae* apposte sia

[28] *Constitutionum regni Siciliae cum glosis commento et repertorio domini Andree da Isernia* (Neapoli, in edibus magistri Iann. Pasquet 1522); su questa edizione cfr. Zecchino, *Le edizioni* 38.

[29] *Aurea Glossa domini Bartolomei de Capua* (Neapoli, apud Mathiam Cancer 1550); *Glossa Aurea excellentissimi domini Bartholomei de Capua* (Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae 1551).

[30] Thomasius Gramaticus, *In constitutionibus, capitulis, et pragmaticis Regni Neapolitani et ritibus Magnae Curiae Vicariae additiones et apostillae* (Venetiis 1557).

al *Liber Augustalis* sia alla *Lectura* di Andrea da Isernia, dalle più antiche a quelle dei giuristi a lui contemporanei[31].

Si trattava di una sorta di grande repertorio di opinioni, selezionate per temi secondo l'ordine delle costituzioni federiciane. La raccolta di Grammatico muoveva dall'esigenza eminentemente pratica di sistematizzare le *opiniones*, raggruppandole intorno alle *sedes materiae*. E dunque, nonostante lo sforzo compiuto dall'autore, le attribuzioni delle singole note ai vari giuristi non sono del tutto attendibili.

Di diverso tenore, infine, le edizioni settecentesche. Qui, grazie ad una maggiore attenzione all'analisi filologica, gli apparati vengono allora staccati dal testo e la pagina si presenta divisa in tre parti: testo normativo, apparato di Marino da Caramanico e apparato di Andrea da Isernia, con le *additiones* degli altri giuristi[32].

Questa breve disamina delle forme di edizione del *Liber Augustalis* e dei suoi commentari evidenzia come – probabilmente a causa di scelte editoriali – la tradizione ci abbia consegnato sostanzialmente due apparati – uno, quello di Marino da Caramanico, in forma di glosse e l'altro, quello di Andrea da Isernia, in forma di commentario.

L'analogia fra i due apparati è evidente, innanzitutto dal punto di vista della loro sistematizzazione. Sia la Glossa di Marino da Caramanico che la *Lectura* di Andrea da Isernia si aprono con un Proemio dal forte contenuto politico. E ancora, entrambi gli apparati inglobano, al loro interno, interventi e note di altri commentatori – giudici, uomini delle istituzioni e professori dello *studium* napoletano. La scarsità dei manoscritti superstiti e la precoce tradizione a stampa rendono estremamente difficile, quando non addirittura impossibile, stabilire con certezza la vera paternità delle singole note. E ancora, come già accaduto per l'*apparatus vetus*, inglobato in gran parte nella Glossa di Marino da Caramanico – spesso con il cambiamento delle sigle delle glosse nel passaggio dal vecchio al nuovo apparato – così anche la *Lectura* di Andrea da Isernia viene presto integrata da commenti di altri autori, la cui testimonianza sopravvive esclusivamente nelle edizioni a stampa.

L'alluvionalità dei commenti al *Liber Augustalis* e la loro scarsissima circolazione manoscritta testimoniano l'approccio eminentemente pratico dei giuristi meridionali al *corpus* federiciano.

[31] L'opera contiene infatti *additiones* "modernorum famosissimorum doctorum et etate nostra vidimus et cognovimus". Gramaticus, *In costitutionibus*, *Prologus*. Fra questi particolare rilievo hanno, per il Grammatico, Antonio d'Alessandro, Anello Arcamone e Diomede Mariconda.

[32] *Constitutionum regni Siciliarum libri III* […] *editio absolutissima*, A. Romano cur. (Neapoli sumptibus Antonii Cervonis 1773; rist. anast. Soveria Mannelli 1999); su questa edizione cfr. Zecchino, *Le edizioni* 66.

L'adozione di generi letterari consolidati – la glossa e il commento – ha dunque anch'essa uno scopo pratico: si tratta di modalità di esegesi che questi giuristi conoscono bene, che hanno praticato nell'ambito della loro attività didattica, e che pertanto utilizzano anche commentando il testo federiciano. Ma lo scopo, lo ripeto, è profondamente differente e pertanto leggere questi commenti con la stessa prospettiva adottata per il diritto comune rischia di condurre l'analisi su un binario morto.

La *Lectura* di Andrea da Isernia è il testo paradigmatico di questa falsa omologazione.

Da un punto di vista formale, si tratta di un commentario, condotto secondo lo stile tipico della scuola eponima. Le singole norme sono tutte oggetto di commento e solitamente si tratta di un unico articolato intervento, sul dettato normativo o sulla Glossa ordinaria.

Anche la funzione della *Lectura* si inserisce nell'alveo della cd. Scuola del Commento. Lo scopo del commentatore, infatti, è quello di creare un sistema di raccordo fra il diritto antico e la situazione contemporanea, attraverso lo strumento formidabile e potente dell'interpretazione.

La norma, dunque, diventa la *sedes materiae*, lo spunto, spesso convenzionale, per fornire una nuova chiave di lettura del diritto vigente, così come questo è applicato nei tribunali e insegnato nelle scuole.

La particolarità del commento di Andrea da Isernia – e degli interventi di tutti gli altri giuristi meridionali – risiede nel fatto che l'esigenza interpretativa non è scolastica, ma eminentemente pratica. Lo scopo dunque è quello di creare una cerniera fra il diritto del *Liber Augustalis* – vigente ma spesso desueto – e il diritto promulgato dai sovrani angioini, puntiforme e spesso foriero di aporie e di antinomie. Il commentatore ha dunque il compito arduo di armonizzare tutto il bagaglio normativo vigente e di creare un vero e proprio 'complesso di norme', funzionale alla prassi.

Da una parte, egli utilizza lo strumento dell'interpretazione in una chiave che potremmo definire 'politica': le vecchie norme non essendo mai esplicitamente abrogate, devono essere adeguate alla nuova realtà istituzionale e il ragionamento giuridico diviene lo strumento più adatto a questa trasformazione silenziosa. Il giurista – che, lo ricordiamo, è sempre un soggetto impegnato nelle istituzioni del Regno – diventa dunque il protagonista di questo processo, attraverso la sua attività di interpretazione: le vecchie norme vengono piegate alla nuova realtà politica, sanando così quelle inevitabili contraddizioni derivanti dalla vigenza di un diritto nato in un contesto politico ormai definitivamente tramontato.

L'interpretazione, d'altra parte, deve essere condotta in chiave eminentemente 'giuridica', utilizzando cioè gli strumenti tecnici ormai ampiamente consolidati, per rendere il dettato normativo – e questa volta

sia vecchio che il nuovo – concretamente applicabile nelle sedi sue proprie, in particolar modo nei tribunali.

Questa considerazione per così dire metodologica si può applicare a tutti gli apparati di commento. Si tratta di uno sforzo che i giuristi fanno per adattare norme al contesto in cui operano – nel caso dei commenti al *Corpus Iuris*, a norme molto antiche – e d'altro canto si tratta di calare, in quelle antiche prescrizioni normative, realtà non ancora disciplinate.

Ora, nel caso del *Liber Augustalis* questa duplicità di piani è particolarmente evidente ed ha una sua peculiarità, dettata principalmente dal testo normativo.

Federico II, re del *Regnum Siciliae* e imperatore del Sacro romano Impero, dal 1231 al 1246 circa, dà al suo regno una serie di norme, successivamente raccolte in un *corpus* noto come *Liber Augustalis*. Si tratta di norme date al *Regnum Siciliae* e valide esclusivamente per il *Regnum*.

Sorvolando sulla tradizione del *corpus*, che è stata oggetto di numerosi e approfonditi studi – che tuttavia hanno lasciato aperti molti dubbi circa la sua organicità – ciò che è certo è che il *Liber Augustalis* fu il più grande complesso normativo del suo tempo e non ebbe eguali nelle legislazioni delle monarchie europee[33]. È noto che la reazione di Gregorio IX alla promulgazione delle norme del 1231 fu estremamente dura. Le nuove leggi furono accusate di essere generatrici di enormi scandali e di sovvertire l'ordine naturale voluto da Dio[34].

La legislazione dello stesso Gregorio IX intersecava la strada dello Svevo producendo ovviamente effetti molto diversi. Come acutamente notato da Martin Bertram, la comparazione fra il *Liber Extra* e il *Liber Augustalis* è legittima ma va fatta con cautela: diversa la mole (2000 norme il *Liber Extra* contro poco più di 300 del *Liber Augustalis*); diversa la tradizione e la consolidazione nella forma finale del testo (quasi coeva per il *Liber Extra* mai del tutto compiuta per il *Liber Augustalis*); diversa l'ampiezza dei destinatari (di portata universale il *Liber Extra*, destinato esclusivamente al *Regnum* il *Liber Augustalis*); diversa anche la destinazione (tribunali e scuole per la compilazione canonistica, diritto vigente il *Liber Augustalis*, per il quale non vi è alcuna testimonianza di invio allo studio di Napoli)[35]. Diversa fu dunque, e profondamente, l'attività esegetica sui due testi coevi.

[33] M. Bertram, 'Gregorio IX, Innocenzo IV e Federico II: tre legislatori a confronto', *… colendo iustitiam et iura condendo… Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, A. Romano cur. (Roma 1997) 11-28.

[34] K. Pennington, 'Greory IX, Frederick II, and the Constitution of Melfi', *Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle Age*, J. Ross Sweeney - S. Chodorow curr. (Ithaca, New York - London 1989) 53-61.

[35] Bertram, 'Gregorio IX' 16-17.

Certamente, Andrea da Isernia, ma anche i molti altri giuristi che commentarono il *Liber Augustalis* – primo fra tutti Bartolomeo da Capua – erano professori nello *studium* napoletano; e tuttavia la cattedra costituì per loro una base di partenza per carriere più intense ed onorevoli nell'amministrazione del regno. E dunque, poiché il *Liber Augustalis* manteneva anche in età angioina la sua natura di diritto positivo vigente, gli sforzi esegetici dei suoi commentatori si indirizzarono decisamente alla sua concreta applicazione. E il risultato, evidentemente, fu di portata ben diversa rispetto allo sforzo interpretativo e dottrinale del quale fu oggetto il *Liber Extra*.

Altro elemento distintivo è la mutevolezza del quadro politico e istituzionale.

Mentre la legislazione pontificia si adattava ad un tessuto politico ritenuto immutabile e che comunque era caratterizzato da una sostanziale stabilità istituzionale, la legislazione federiciana nel giro di pochi decenni rimaneva priva di alcuni dei pilastri istituzionali sui quali si era fondata. Federico II aveva dato al regno – come è noto – un'impronta decisamente accentratrice; dalla comparazione fra la cd. 'massa di Melfi' – le norme emanate nel 1231 – e le *Novelle* – in aggiunta o in sostituzione fino al 1248 – si rileva chiaramente come l'intento del sovrano fosse quello di imprimere una ulteriore trasformazione del quadro istituzionale nel senso di un più accentuato controllo della Curia regia sugli ufficiali periferici. Anche il peso dei corpi intermedi aveva subìto una progressiva quanto drastica riduzione durante il regno dello Svevo, con l'abolizione delle consuetudini cittadine e la compressione delle giurisdizioni privilegiate, prima fra tutte quella ecclesiastica[36].

La fine del regno federiciano e l'insediamento della monarchia angioina modificava quel quadro e ridava potere alle egemonie locali.

I Capitoli di San Martino, promulgati nel 1283, dichiaravano di volersi limitare a correggere in alcuni punti il dettato normativo federiciano, "pro reformatione regni ac eius statu pacifico"[37] ma in realtà spostavano il sistema sui poteri locali, limitando notevolmente il raggio di influenza della Corona. Le norme federiciane, e specialmente quelle che riguardavano i compiti degli ufficiali, necessitavano adesso di nuove interpretazioni allo scopo di mantenerne inalterata la vigenza, pur in condizioni assai differenti.

[36] B. Pasciuta, '*Ratio aequitatis*: modelli procedurali e sistemi giudiziari nel *Liber Augustalis*', *Gli inizi del diritto pubblico europeo*. 2. *Da Federico I a Federico II = Die Anfänge des öffentlichen Rechts*. 2. *Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II*., G. Dilcher - D. Quaglioni curr. (Bologna - Berlin 2008) 83-84.; Ead., 'From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century', *Rechtsgeschichte - Legal History* 24 (2016) 280-283.

[37] *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 321.

Altro elemento fondamentale nel mutamento politico era il rapporto con la sede pontificia e dunque la politica sul clero: il nuovo governo angioino, appoggiato e controllato dal pontefice, non poteva non intervenire sulla compressione dei privilegi del clero che invece era stata fortemente voluta da Federico.

I due ambiti sui quali si concentra maggiormente il cambiamento sono dunque le magistrature del regno e la giurisdizione del clero; e qui è più evidente lo sforzo interpretativo (e creativo) della giurisprudenza, secondo la 'chiave politica'.

Vediamo soltanto qualche esempio.

Nel commento alla const. *Officiorum periculosa* (*LA* 1, 60.1), con la quale Federico aveva disciplinato i confini giurisdizionali dei *Magistri Camerarii*, Andrea da Isernia forniva il quadro aggiornato della situazione. Egli guardava sia alla norma federiciana sia alle spiegazioni contenute nella Glossa ordinaria. L'ambito dell'amministrazione della giustizia era ovviamente nevralgico ed Andrea, che era magistrato, lo conosceva bene.

La norma federiciana prescriveva che i Maestri Camerari avessero competenza in appello su tutte le cause giudicate in primo grado dai Baiuli, eccetto quelle feudali, e che dovessero giudicare anche in primo grado in assenza dei Baiuli o su loro esplicita richiesta e infine che dovessero giudicare delle questioni sorte tra Baiuli e gabelloti[38].

Andrea precisava che al suo tempo i Maestri Camerari venivano chiamati Secreti – "Isti hodie sunt secreti" – e che avevano giurisdizione civile in quattro casi – come specificato dalla glossa[39]; e tuttavia nella ricollocazione di questa magistratura al tempo presente, Andrea trovava lo spunto per discutere un problema estremamente delicato e mai del tutto risolto: il conflitto giurisdizionale e la possibilità di appello al papa, anche per le cause discusse nel regno. Il meccanismo procedurale creato da

[38] Sull'ufficio di *Magister Camerarius* cfr. P. Colliva, '*Magistri Camerarii* e *Camerarii* nel Regno di Sicilia nell'età di Federico II. Disciplina legislativa e prassi amministrativa', *Rivista di Storia del diritto italiano* XXXVI (1963) 51-126; Id., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II. Gli organi centrali e regionali* I (Milano 1963); E. Mazzarese Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, (Milano 1966); N. Kamp, 'Von Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzwervaltung in staufischen Königreich Sizilien', *Studien und Quellen zur Zeit Kaiser Friedrichs II.* 4. *Probleme um Friedrich II.* (Vorträge und Forschunge 16; Sigmaringen 1974) 43-92; E. Mazzarese Fardella, 'Sicilia, Regno di, Amministrazione finanziaria', *Enciclopedia Federiciana* (Roma 2005) *ad vocem*; e B. Pasciuta, 'Magister Camerarius', *Enciclopedia Federiciana* (Roma 2005) *ad vocem*.

[39] *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 82.

Federico II aveva dato centralità alla *Curia* regia, attribuendole il ruolo di tribunale di appello supremo, con ciò escludendo del tutto la possibilità che la giustizia del regno potesse essere ridiscussa da un'altra giurisdizione esterna[40]. Nel nuovo scenario angioino il problema politico si ripresentava. Per darne una interpretazione convincente Andrea parte dall'analisi del sistema giurisdizionale e in particolare delle modalità di appello e delle magistrature competenti. Il riferimento continuo al *hodie* e alla dottrina canonistica in materia di appello, lo porta a concludere la sua disamina dimostrando che nel Regno è possibile appellarsi al giudice di grado supremo senza necessariamente percorrere tutte le tappe di giudizi intermedi, *omissis mediis*; affermazione questa che non contraddice certamente l'impianto federiciano, se non fosse che alla Regia Gran Corte – supremo organo giudiziario del Regno, Andrea affianca – senza apparente enfasi, quasi fosse una pratica consueta – la nuova previsione di appello diretto al papa: "Ad Magnam Curiam appellatur omissis mediis *sicut ad Papam et ecclesiam romanam*" [41].

Il rapporto di dipendenza del Regno di Sicilia nei confronti del pontefice era, del resto, ribadito in vari passaggi della *Lectura*. E riguardava in primo luogo la gerarchia delle fonti normative.

Nella lettura alla const. *Doane de secretis* (*LA* I, 61,1-2) Andrea afferma esplicitamente che, relativamente al clero, i canoni derogano alle leggi regie. La regola generale, secondo il commentatore, vale specialmente nel Regno di Sicilia dove i sovrani giurano di rispettare i privilegi del clero. Il riferimento fornito da Andrea è ai rinnovati accordi la Corona e il Papato: "Canones in clericis et personis ecclesiasticis derogant legibus principum, maxime in regno Siciliae ubi quilibet rex iurat revocare huiusmodi leges et non concedere alias condere sicut dicunt conventiones regni Caroli primi cum romana ecclesia"[42].

Pertanto, le norme federiciane che avevano lo scopo esplicito di limitare le prerogative del clero vengono ritenute prive di validità. Commentando la const. *Si aliquis clericus* (*LA* I,68), con la quale già in età normanna si imponeva al clero di ricorrere alla giurisdizione laica per le

[40] Per un quadro complessivo delle magistrature giudiziarie si rinvia a M. Caravale, 'Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia', *Enciclopedia Federiciana* (Roma 2005) *ad vocem* e alla bibliografia ivi citata.

[41] *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 83. Sul punto cfr. E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale* (1966[1]; Roma 1982).

[42] *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 84. Sulla politica angioina, specialmente in relazione all'eredità sveva, si vedano per tutti i contributi raccolti nei volumi *L'état angevin: pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle* (Roma 1998); *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina: persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno.* Atti delle quindicesime Giornate normanno-sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, G. Musca cur. (Bari 2004).

cause relative a beni ereditari che non fossero di provenienza ecclesiastica[43], Andrea commentava: "Istae consitutiones nihil valent; immo sunt cassae et inritae quia sunt contra personas ecclesiasticas et ecclesiasticam" [44].

La chiave 'giuridica' della *Lectura*, quella cioè che utilizza lo strumentario tecnico per far sì che situazioni non del tutto disciplinate possano rientrare nelle casistiche a suo tempo previste dalla legge, può essere ben colta analizzando le norme sul processo.

I frequenti interventi tecnici sul *ritus* e il confronto con la realtà contemporanea erano certamente dovuti all'esperienza personale di Andrea e alla sua carriera nelle magistrature giudiziarie, ma erano determinati anche – e forse soprattutto – dal peso preponderante che la materia processuale aveva nell'economia generale della compilazione federiciana.

Come ho avuto modo di sottolineare in un mio contributo di qualche anno fa, il processo accusatorio, quello disegnato per tutti da Tancredi, era stato inserito nel *Liber Augustalis* con le scansioni previste dagli *ordines iudiciarii*; e così anche – e soprattutto – quello inquisitorio che qui veniva, per la prima volta, tradotto in norma. Le norme sulla procedura seguono nel *Liber Augustalis* una articolazione organica, tanto che, leggendole di seguito (senza cioè tener conto delle divisioni tra le norme, che spesso, peraltro, appaiono non del tutto convincenti) si disegna un vero e proprio *ordo iudiciarius*. La compilazione federiciana costituisce quindi la prima recezione normativa delle opere dottrinali che la scienza giuridica, specie quella canonistica, aveva prodotto dalla fine del XII secolo[45].

L'aspetto pratico del commento e il suo continuo contatto con la realtà è in questi passi estremamente evidente. Anche qui, farò soltanto qualche esempio.

Nel commento ad v. *pro alio postulare* della const. *Cultus iustitiae* (*LA* I, 32), Andrea si ricollega alla domanda posta nella glossa: con quale diritto si può postulare senza aver conseguito alcuna licenza? La posizione di Marino da Caramanico propendeva per la continuità con il passato, rilevando sul punto il silenzio della legge[46]. Andrea invece precisa che ai

[43] La costituzione federiciana recepisce un'assisa di Guglielmo II databile fra il 1170 e il 1175, Stürner, *Die Konstitutionen* 236. Sulla normativa normanna e sveva in materia di giurisdizione ecclesiastica cfr. Pasciuta, '*Ratio aequitatis*' 74-75.

[44] *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 89.

[45] Per tutto questo rinvio a Pasciuta, '*Ratio aequitatis*' 67-84.

[46] "Quid autem iuris sit si presumpserit pro aliis perorare, nulla licentia consecuta? Non exprimit constitutio presens sequenda est ergo distincio veteri iuris […] Nam iure novo non distinguente, sequimur distinctionem veteris iuris".

suoi tempi, e secondo la prassi forense, si poteva esercitare l'avvocatura senza esame ma con una lettera concessa dalla Curia[47].

E ancora, rilevante è il commento di Andrea alla const. *Edictorum ordinem* (*LA* I, 97).

La norma disciplinava modi e tempi di citazione del convenuto, distaccandosi esplicitamente da quanto previsto dal diritto romano. La motivazione che aveva determinato lo Svevo a riformare questa delicatissima fase del processo risiedeva nella maggiore efficienza che si sarebbe ottenuta eliminando il formalismo di derivazione romanistica, ritenuto ormai superfluo[48]. Secondo la nuova disciplina la citazione doveva comunque ritenersi validamente eseguita anche se non notificata direttamente dall'attore, era sempre perentoria e i tempi di comparizione variavano dai 30 giorni se il convenuto si trovasse dentro il regno, ai 60 se fuori dal *Regnum*.

La glossa ordinaria si limita ad affermare che il disposto della norma si distacca da quanto previsto dal *ius commune* e ne spiega ulteriormente i meccanismi di funzionamento[49].

Di diverso tenore e di ben maggiore estensione il commento di Andrea; egli non dichiara esplicitamente la sua avversione nei confronti della norma federiciana ma ne confuta, casisticamente, i fondamenti, non senza una qualche ironia. Sulla previsione drastica dei 60 giorni, ad esempio, il commentatore nota: "Item quid si distaret magis, puta si esset Anglicus vel Hispanus? non habebit plusquam 60 dies pro loci distantia"[50]. E non manca di introdurre notazioni polemiche circa le modalità di esecuzione della citazione fuori dal *Regnum*, ponendo esplicitamente il problema del rapporto di non subordinazione fra il giudice ecclesiastico e il giudice del

Marinus de Caramanico, gl. *Vel pro alio postulare*, *Constitutiones regni utriusque Siciliae* 58.

[47] "Hodie sine examinacione et licencia Curie per literas inde concessas, ut vidimus fieri advocacionem; debet tamen servare tunc quietem in iudicio, ut hic lex iubet. Et nota quod potest iudex interdicere advocacionem perpetuo et ad tempus", Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Pro alio postulare*, *Peregrina Lectura* 57.

[48] L'intento di semplificazione della procedura era chiaramente affermato dal sovrano in apertura della norma: "Edictorum ordinem priscis legibus stabilitum ad breviorem modum reducere cupientes, ut ex eis in posterum nulla questionis materia possit oriri", Stürner, *Die Konstitutionen* 281.

[49] Marinus de Caramanico, gl. *Edictorum ordinem* a const. I 97 *Edictorum ordinem*, *Constitutiones Regni utriusque Siciliae* 112; Andreas de Ysernia, *Peregrina Lectura*, *ibidem* 112-113; B. Pasciuta, 'Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al *Liber Augustalis'*, *Annali del Seminario Giuridico* XLV.2 (1998) 379-381.

[50] Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Si vero extra Regnum degeat*, *Peregrina Lectura* 113.

Regnum: "posset iudex romanus non parere requisitioni iudicis regni, cum non sit eiusdem dominii, sicut quando imperator romanus dominabitur toto orbi"[51].

Nel commento alla cost. *Patarenorum receptatores*, a proposito della pena prevista per coloro che davano ospitalità agli eretici – che la norma federiciana prescriveva fosse più grave rispetto a quella prevista per coloro che nascondevano semplici criminali – Andrea precisa che Carlo I aveva emanato una nuova costituzione circa la confisca dei beni prevista per coloro che nascondevano i criminali. La nuova norma sanava una incongruenza del dettato federiciano e applicava a tutti il principio di *ius commune* secondo cui "receptans criminosum […] communiter punitur eadem pena qua receptatus"[52].

Un esteso commento accompagna le due norme con le quali, nel 1240, Federico II aveva introdotto nel Regno le cosiddette *inquisitiones generales*[53].

Le inquisizioni generali erano svolte dalla curia del Giustiziere, avevano cadenza periodica ed erano volte a bonificare il territorio dai *malefactores* e dagli *homines male conversationis et vite*. Per attivare il procedimento era sufficiente la semplice testimonianza orale da parte di chiunque – *accusator*, *delator* o anche semplicemente *testis* – fosse venuto a conoscenza di un crimine. L'inquisito, dichiarato *notabilis*, subiva allora un giudizio legato anche e soprattutto alla sua qualità morale: colui che dopo inquisizione fosse stato stigmatizzato come soggetto *levis conversationis et vitae* sarebbe stato immediatamente condannato, senza possibilità di difendersi e senza conoscere il contenuto delle testimonianze rese contro di lui; in caso di un crimine per il quale l'ordinamento non prevedesse la pena capitale, il soggetto che in base alla testimonianza di almeno dieci testimoni attendibili fosse rientrato fra i "rixatores vel frequentes delatores armorum contra constitutiones nostras", o ancora "lusores publici taxillorum aut tabernarum frequentatores aut quod ultra facultates suorum proventuum, non ex mercationibus aut artificiis largiorem, quam debeant, vitam ducunt", sarebbe stato condannato ai lavori forzati, ferma restando la impossibilità di difendersi in giudizio.

Le due costituzioni erano commentate congiuntamente da Andrea. Innanzitutto venivano precisate le modalità di svolgimento delle inchieste: l'*ubi* e il *quando*, lasciati da Federico all'arbitrio dei Giustizieri, erano stati invece regolati da un capitolo di Carlo II che ne fissava la cadenza

[51] Ivi.

[52] Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. Patarenorum, *Peregrina Lectura* 9.

[53] Const. *Inquisitiones generales* (*LA* I, 53.1) e const. *Hii, qui per inquisitiones* (*LA* I, 53.2).

annuale[54]. Secondo il commento di Andrea, la norma angioina interveniva a sanare una situazione di intollerabile arbitrio, mediante la previsione di maggiori garanzie da fornire agli inquisiti[55].

Il commento di Andrea mira a circoscrivere le *inquisitiones generales*, a ricondurle nell'alveo delle procedure consolidate dalla scienza giuridica, nella consapevole contrapposizione fra la prospettiva del giurista che opera nel diritto e quella del legislatore che dall'esterno modifica la sostanza del sistema: uno scontro ed un timore che è ben riassunto dallo stesso Andrea, il quale enucleando la casistica prevista dalle norme fridericiane sull'inquisizione afferma: "Hoc autem esset destruere regulam illam: nemo sine accusatore punitur"[56].

La commistione del dato tecnico con quello politico sembra dunque il filo rosso della *Lectura*.

Le molte fonti utilizzate da Andrea – da quelle di *ius* civile e canonico, specialmente il *Liber Extra*, ai *Libri Feudorum*, che egli stesso aveva ampiamente commentato nell'altra sua grande opera, alla dottrina civilistica e canonistica (specialmente Ostiense, e Giovanni d'Andrea) e infine alle fonti teologiche – scritturali e filosofiche, specialmente Tommaso d'Aquino – sono funzionali a dare al diritto federiciano e al suo apparato una veste confacente al nuovo corso politico angioino, del quale Andrea è parte integrante.

Questo *modus operandi* risulta particolarmente evidente dall'analisi del proemio della *Lectura*.

Sin dall'*incipit* Andrea manifesta la continuità del lavoro interpretativo che lega il nuovo apparato alla glossa di Marino. "Cum constitutiones regni faciat quilibet rex monarcha in regno suo etiam contra legem positivam ut hic plene dicit glossa"[57]. E tuttavia il suo punto di vista è diametralmente opposto rispetto a quello del suo predecessore.

[54] "Ubi et quando hoc correctus est per capitulum incliti regis Caroli II quod incipit Generales inquisitiones", Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Inquistiones* generales, *Peregrina Lectura* 76. Il capitolo *Generales Inquisitiones* emanato da Carlo II nel 1283 è parte di una corposa legislazione di riforma della giustizia e si può leggere in *Capitula regni Siciliae* […] *sumptibus Antonii Cervone* II (Nepoli 1773) 59.

[55] "Hodie corrigitur principium huius constitutionis per capitulum incliti regis Caroli II ut semper detur copia nominum et dictorum et omnium repertorum et ibi distinguitur numerus testium per quos debet probari inquisitio ut per eam procedatur ad penam", Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Hii qui, Peregrina Lectura* 77.

[56] Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *De* specialibus, *Peregrina Lectura* 77.

[57] Andreas de Ysernia, *Proemium*, *Constitutionum regni Siciliarum* XVII.

Marino aveva centrato il suo Proemio sul tema della *potestas*, allo scopo di dimostrare che i re di Sicilia, entro i confini del regno, sono equiparati all'imperatore e soprattutto che essi non sono soggetti al papa[58]. Il Proemio di Marino vede la luce in un momento politico estremamente delicato: il trono angioino è in bilico fra la pressione pontificia – che mira a rafforzare il controllo del papa sul sovrano angioino – e la scissione interna – che condurrà alla separazione della parte continentale del regno da quella insulare e alla conseguente creazione della monarchia indipendente di Sicilia. È comprensibile dunque che l'intento del glossatore sia proprio quello di fornire al 'suo' re gli appigli giuridici necessari per difendere, anche in sede di trattative diplomatiche, l'autonomia del regno.

Secondo Marino il regno è una *universitas*, ossia un insieme di tante parti, ed è dotato di *iurisdictio*. L'originaria concessione feudale del regno ai Normanni aveva determinato che il papa, in quanto concedente, fosse il *dominus* e che quindi a lui spettasse il dominio diretto e la *civilis possessio* del regno. E tuttavia, la competenza del papa sul regno di Sicilia si esauriva qui: "Dominus feudi habet directum dominium et civilem possessionem; feudatarius vero habet utilem et naturalem, quae utilis et etiam naturalis praefertur illi directo et illi civili"[59].

Era evidente che il *dominium directum* si dovesse intendere applicato al regno nel suo complesso, *all'universitas* appunto e non alle singole parti che lo componevano[60]. In altri termini, afferma Marino, poiché la concessione originaria è una sola e non tante quante sono quelle parti, alla Chiesa spetta una sola *potestas* e un solo *directum dominium*: "Non autem sicut plura sunt corpora ita sunt plura dominia utilia et directa. Et plures possessiones naturales et civiles"[61].

Il papa è il *superior dominus* dell'*Universitas Regni*, ossia del regno considerato come un insieme unitario: in virtù di questa posizione, a lui spetta la giurisdizione sulle controversie che riguardano il regno nella sua interezza. Tuttavia – cosa che indubbiamente aveva maggiore rilevan-

[58] Il proemio di Marino da Caramanico è stato ampiamente analizzato da F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico* (Milano 1957[3])128-164 e da Cortese, *Il problema della sovranità* 39-42.

[59] Marinus de Caramanico, *Proemium, Constitutionum regni Siciliarum* XXXVI. Su questo delicato passaggio si rinvia a Cortese, *Il problema della sovranità* 37-39.

[60] "Ecclesia romana habet directum dominium et civilem possessionem Universitatis regni tantum, videlicet, ipsi totalis corporis seu quotarum partium, non autem singulorum corporum seu partium singularum, ex quibus universitas Regni constat", Marinus de Caramanico, *Proemium*, *Constitutionum regni Siciliarum* XXXVII.

[61] *Ibidem*.

za – per le singole parti che compongono quel complesso l'unica e sola autorità risiede nel sovrano in quanto "totum et integrum dominium et possessio sunt translata in Dominum Regem"[62]; ne consegue che "Rex Siciliae superiorem non habet"[63].

La posizione di Andrea da Isernia, come dicevo, è diametralmente opposta.

Egli esordisce legandosi a Marino, richiamandone l'*incipit* del Proemio, laddove questi aveva affermato che ogni re, monarca *in regno suo*, ha la *potestas* di fare *constitutiones*, anche contro la legge positiva. Questo avvio dà ad Andrea lo spunto per passare al livello normativo dei corpi che compongono l'*universitas regni*, ossia le *Universitates terrarum*, le città. Secondo il diritto comune, le *Universitates* possono legiferare soltanto se dotate di *iurisdictio*: "si ergo habent iurisdictionem possunt facere statuta circa iurisdictionem et cum poena"[64].

La *postestas statuendi* – com'è noto – costituisce una componente della più vasta categoria di *iurisdictio*, intendendo con questo termine quella particolare condizione, o qualità, che, sola, può consentire una manifestazione piena e completa dell'ordinamento sul piano normativo. La regolamentazione della vita della comunità, delle *res propriae*, è tutta affidata alla libera volont dell'*Universitas*, "quia in re sua quilibet etiam privatus est moderator et arbiter ut sibi placet"[65].

L'unico limite risiede nella giustezza delle disposizioni "quare iniqua statuta non possent etiam in rebus propriis"[66].

L'ampio discorso sul valore normativo delle statuizioni prodotte dagli ordinamenti particolari è funzionale a dimostrare che, almeno per quanto riguarda la realtà giuridica del *Regnum*, le uniche norme validamente promulgate sono quelle del re. Le *Universitates* del *Regnum* non possono legiferare poiché non sono dotate di *iurisdictio.* Esse sono come la *civitas romana*, come il Senato e il popolo di Roma, in ossequio alla *lex regia de imperio*, privi di *iurisdictio* "quia transtulit omne ius omnemque potestatem in principem"[67].

A differenza di altre monarchie, ad esempio quella di Francia, il *Regnum Siciliae* è infatti un ordinamento dotato di *potestas absoluta*, del tutto svincolato dalla dipendenza dall'imperatore, poiché i sovrani di Sicilia hanno ricevuto il regno dal papa, con una concessione feudale "regnum est feudum ecclesiae"[68]: per questa ragione sono liberi dalla

[62] *Ibidem*.
[63] *Ivi* XXXIX.
[64] Andreas de Ysernia, *Proemium*, Constitutionum *regni Siciliarum* XVIII.
[65] *Ivi* XVII.
[66] *Ibidem*.
[67] *Ivi* XVIII.
[68] Ivi XXX.

sottomissione all'Impero "liberi […] et exempti ab imperio […] sunt monarchae in regnis suis"[69].

Il ragionamento di Andrea è finalizzato ad indagare le peculiarità della dignità del re di Sicilia in rapporto alle dignità universali, impero e papato.

Partendo dall'assunto, ormai passato fra le massime più note, che il re è imperatore nel suo regno, e dando per acquisita l'equiparazione della dignità regia a quella imperiale, all'interno delle rispettive *iurisdictiones* – "aequiparetur rex in regno suo imperatori in imperio suo putamus verum esse" – il commentatore si spinge fino a sostenere che la dignità regia ha maggior valore e peso di quella imperiale[70].

La prima premessa è di carattere generale: "realia sunt magis valida quam personalia"; e questo perché i diritti personali si estinguono con la persona, al contrario di quelli reali, che permangono indipendentemente dai soggetti che li detengono di volta in volta: "Nam personalia cum personis extinguuntur, realia non".

La seconda premessa è più specifica e riguarda la natura delle due dignità. L'impero è "personale quia per electionem", al contrario della dignità regia che invece è "reale […] quia heredi datur". La conclusione del sillogismo è che la dignità regia ha maggiore importanza rispetto a quella imperiale[71].

Liquidato in tal modo il problema del rapporto con la dignità imperiale, ne consegue che la legittimazione del *Regnum* risiede nell'altra potestà universale: il papato.

Il regno è *feudum ecclesiae* anche se, certamente, si tratta di una concessione particolare, che rende il re di Sicilia un vassallo speciale, diverso dagli altri – "alia est claritas solis alia lunae", dice Andrea citando la prima Lettera ai Corinzi (*ad Cor.* I, 41).

Per volere della Chiesa, il re da suddito diventa signore. E di conseguenza ha le prerogative di un potere che non conosce limiti: "Voluit ecclesia ut rex esset subditus papae de regno dum id quod debet ecclesiae appelletur census, qui probat subiectionem […]. Omnia agit rex regni sicut dominus: infeudat, revocat, cum causa concedit excadentias, demania reducit et allodia punit, quae alius infeudatus non facit, sicut fuit tempore Friderici et aliorum Regum Sicilie" [72].

E tuttavia, tutto ciò non scioglie il nodo fondamentale della interpretazione politica di Andrea. Egli ha davanti a sé un modello, il *Liber Augustalis*, che esprime ad ogni passo l'idea del monarca che non ammette subordinazioni gerarchiche. Federico II nelle sue norme si dichiara

[69] Ivi XVIII.

[70] Ivi XXVI.

[71] Ivi. La dignità regia inoltre è ben più antica di quella imperiale: "nomen imperatorum novum est respectu regum qui fuerunt omni tempore", (ivi XXX).

[72] Andreas de Ysernia, *Proemium*, *Constitutionum regni Siciliarum* XXXII.

protettore della Chiesa, ma questa protezione è talmente forte da limitare di diritto le prerogative delle istituzioni ecclesiastiche all'interno del regno.

Quando Andrea commenta il *Liber Augustalis* e le glosse, la situazione politica è totalmente cambiata. Il *Regnum* è ormai divenuto altro da quello delineato dalle Costituzioni fridericiane e altro dalla situazione in cui si era trovato a scrivere Marino da Caramanico. Gli avvenimenti seguiti al Vespro con la scissione della parte insulare da quella continentale, lo scisma e lo stato permanente di guerra fra gli angioini filo-pontifici e gli scismatici sovrani della monarchia isolana, restituivano ad Andrea una realtà nuova, nella quale era necessario consegnarsi ad un'autorità superiore ed esterna, vista come garanzia della sopravvivenza stessa del Regno e delle sue istituzioni.

E così, il pensiero di Andrea, già espresso con chiarezza programmatica nel Proemio, si rivelava costantemente nella sua *ri*-lettura dell'impianto normativo federiciano. Il *leit-motiv* rintracciabile in vari punti del commento è la diretta dipendenza dei sovrani di Sicilia dal pontefice. Il re, pur comportandosi da *dominus*, è sempre *subiectus* al papa: "Faciat regem ille qui potest, ut papam regem Siciliae"[73]. Il rapporto di soggezione che deriva al re di Sicilia dal suo essere 'creato' dal papa costituisce, per Andrea, l'argine contro l'arbitrio e la tirannia. Se il re diventa tiranno, se non è idoneo a governare o se travalica i suoi limiti, la concessione può essere revocata: "si rex fiat tyrannus…, vel non esset idoneus ad regimen… cum excedit terminos regios non est rex"[74]. Del resto, anche le semplici donazioni possono essere revocate per ingratitudine. E dunque – conclude Andrea – se il re non fa giustizia non è re nel suo senso compiuto, poiché i re sono istituiti a questo scopo: "Si non facit iustitiam, ad quod rex ponitur, non est rex in integro statu suo, nam ad hoc constituitur rex"[75]; se il sovrano infrange la *fides* a lui non è dovuta la *fides*[76].

Questa considerazione, chiara e al contempo estremamente tagliente, suona quasi come un avvertimento per il suo re. E non a caso Andrea la pone a commento di una delle norme più celebri del *Liber Augustalis*, la const. *Non sine grandi consilio* (*LA* I, 31): vero e proprio manifesto politico dello Svevo ed esempio di retorica altissima, dallo stesso Andrea lodata

[73] Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Leges regias transtulerunt regnum* <sic!>, *Peregrina Lectura* 57.

[74] Ivi.

[75] Ivi.

[76] "Frangit fidem, et fides ei non servatur", Andreas de Ysernia, *Lectura* ad v. *Leges regias transtulerunt regnum* <sic!>, *Peregrina Lectura* 57. Sulle origini canonistiche della massima e sui suoi sviluppi cfr. T. Merzbacher, 'Die Regel *Fidem frangenti fides frangitur* und ihre Anwendung', *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* Kan. Abt. 68 (1982) 339 ss.

per il suo stile retorico – "pulchre dictata est haec lex" –, e con la quale Federico II, richiamandosi alla *lex regia de imperio*, si era consegnato alla storia come "pater et filius iustitie, dominus et minister" [77].

Sommario: Le vicende del *Liber Augustalis*, dai manoscritti alle edizioni a stampa, consentono di seguire il percorso di adattamento delle glosse e la loro cristallizzazione in due apparati, la *Glossa ordinaria* di Marino da Caramanico e la *Lectura Peregrina* di Andrea da Isernia, al cui interno vengono ricomprese le note di altri giuristi. Pur muovendosi nel solco dei generi letterari di scuola, l'esigenza interpretativa è qui eminentemente pratica. Lo scopo è quello di creare una cerniera fra il diritto del *Liber Augustalis* – vigente ma spesso desueto – e il diritto promulgato dai sovrani angioini, puntiforme e spesso foriero di antinomie. Per la scienza giuridica del *Regnum*, compito dell'interprete è armonizzare tutto il bagaglio normativo vigente e creare un vero e proprio 'complesso di norme', funzionale alla prassi.

Summary: The history of the *Liber Augustalis*, from manuscripts to printed editions, makes it possible to follow the path of adaptation of the glosses into two apparatuses, the *Glossa Ordinaria* by Marino da Caramanico and the *Lectura Peregrina* by Andrea da Isernia, which includes the notes of other jurists. Although moving in the wake of the literary genres of the school, this kind of interpretation is eminently practical. The aim is to create a link between the *Liber Augustalis* – still in force but often obsolete – and the law promulgated by Angevin sovereigns, fragmentary and unsystematic. For the legal science of the *Regnum*, the interpreter's task is to put together these different legal sources, creating a harmonious system and a 'set of rules', functional to practice.

Parole chiave: *Liber Augustalis*; Andrea da Isernia; Apparato; Glosse; Federico II.

Key Words: *Liber Augustalis*; Andrea da Isernia; Apparatus; Glosses; Frederick II.

[77] Const. *Non sine grandi consilio* (*LA* I, 31) 185. Sul significato politico della costituzione federiciana si rinvia a E. Kantorowicz, *The king's two bodies. A study in mediaeval political theology*, (1957[1]; Princeton, N.J. 1997) 97-105; per lo stile di questa norma cfr. inoltre F. Delle Donne, *Il potere e la sua legittimazione. La letteratura encomiastica in onore di Federico II di Svevia* (Testis Temporum. Fonti e Studi sul Medioevo dell'Italia Centrale e Meridionale 2; Nuovi Segnali, Arce) 92-94.